



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Ordinanza n. 47

Anno 2020

Prot. n. 00845/2020

**IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
PRIMA SEZIONE**

composto da

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta

Pier Giorgio Maffezzoli

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **76/2020**, presentato, in data 17 settembre 2020, dalla **ASD Corigliano Calabro**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Grassani e Federico Jorio,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,

nonché contro

la **ASD Roccella**, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bombardieri,

per l'impugnazione, *in parte qua*, della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all'ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021, è stato accolto il reclamo della società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato di Serie D - Girone I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell'ASD Roccella e la retrocessione dell'ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC - LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza camerale del 25 settembre 2020, fissata unicamente per la deliberazione cautelare, gli avv.ti Mattia Grassani e Federico Jorio, per la ricorrente - ASD Corigliano Calabro; l'avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC; l'avv. Vincenzo Bombardieri, per la resistente ASD Roccella, nonché i Procuratori Nazionali dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo e avv. prof. Aristide Police, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Angelo Maietta.

Considerato che, nell'ambito della presente fase cautelare caratterizzata dalla sommarietà della cognizione, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, devono sussistere cumulativamente i due presupposti normativamente previsti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, tanto che la mancanza di uno solo dei predetti requisiti preclude al giudice l'adozione di una qualunque misura cautelare (cfr. *ex multiis*, Tribunale Parma, sez. II, 2 agosto 2019; Tribunale Lecce, sez. lav., 3 maggio 2017);

rilevato che in punto di *fumus*, in disparte ogni questione pur eccepita in ordine alla inammissibilità del ricorso, sulla quale si delibererà unitamente al merito, pur in presenza di consistenti argomentazioni difensive, non appare allo stato esservi la presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza) (cfr. Tribunale Roma, sez. XI, 27 gennaio 2017);

rilevata, altresì, la non sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che comparando gli opposti interessi (ovvero quello della ricorrente a partecipare al campionato di serie D e quello delle resistenti a non compromettere il regolare svolgimento, non solo del campionato di serie D, ma anche di quello di Eccellenza), sembra prevalere quello finalizzato a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, anche in ragione del fatto che i due campionati risultano ormai in avvio di svolgimento (27 settembre 2020) (cfr. Tar Lazio Roma, sez. prima ter, 9 ottobre 2018, ordinanza cautelare RG 10417/2018);

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa l'udienza di merito al giorno 12 ottobre 2020, a partire dalle ore 15:30.

Spese della presente fase al definitivo.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 settembre 2020.

Il Presidente
F.to Mario Sanino

Il Relatore
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 25 settembre 2020.

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito